



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 02 DEL 18-04-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC (PARTE TARI)

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	Presente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
REALE ELVIO - Consigliere	Presente
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere	Presente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Presente
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	Assente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Presente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Presente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; - in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, ha cessato di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

RICHIAMATO l'articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:

- il comma n. 639, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma n. 704 che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato TARES e la sua disciplina applicativa;
- i commi 641-668 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;
- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all'art. 2 ha modificato ed integrato alcune delle citate disposizioni normative;

VISTI l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 158/1999, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 08.09.2014;

RITENUTO di apportare modifiche al citato regolamento IUC nella parte relativa al tributo TARI introducendo le modifiche di seguito riportate:

1. Dopo l'art. 2 viene introdotto il seguente **art. 2 bis**:

- **ART. 2 BIS: "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO":**

"Il conferimento dei rifiuti deve avvenire tra le 20:00 del giorno precedente ed entro le 05:00 dello stesso giorno del ritiro";

2. Modifica dell'art. 5 "Locali ed aree non utilizzate", prevedendo l'esenzione dal tributo per i locali commerciali non utilizzati. L'art. 5 viene sostituito dal seguente:

- **ART. 5 "LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE":**

1. *I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di almeno una utenza domestica.*
2. *I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di almeno una utenza, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.*
3. *I locali commerciali non utilizzati non sono soggetti a tassazione.*

3. Modifica dell'art. 14 "Ulteriori agevolazioni e riduzioni", disciplinando le riduzioni spettanti per le famiglie con soggetti affetti da invalidità in base al reddito ISEE e introducendo ulteriori riduzioni/agevolazioni. L'art. 14 viene sostituito dal seguente:

- **ART. 14: "ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI":**

1. *Hanno diritto ad una riduzione fino al 50% coloro che si trovano nella seguente situazione familiare:*

- *Soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità permanente non inferiore al 67%; tale riduzione sarà del 50% per coloro che hanno un reddito ISEE non superiore ad € 8.000,00, e del 25% per coloro che superano tale soglia reddituale ISEE, in corso di validità al momento della richiesta dell'agevolazione;*

Per ottenere la maggiore detrazione i contribuenti devono dimostrare di possedere i necessari requisiti, e quindi, devono far prevenire la richiesta di agevolazione al Comune di Pescosolido, Ufficio Tributi, allegando la documentazione sotto specificata:

Autocertificazione in carta semplice, attestante i sottoelencati elementi:

- *Cognome e nome;*
- *Luogo e data di nascita;*
- *Codice fiscale;*
- *Residenza anagrafica;*
- *Dati catastali dell'unità abitativa posseduta e delle eventuali pertinenze(foglio, particella, subalterno, e rendita);*
- *Tipo e percentuale di possesso(proprietà, usufrutto, uso o abitazione);*
- *Attestazione dell'invalidità;*
- *Certificazione handicap, rilasciato dall'autorità competente;*
- *ISEE in corso di validità.*

2. *Hanno diritto ad una riduzione del 10% le famiglie con almeno tre figli minori a carico il cui reddito ISEE sia inferiore ad € 8.000,00, in corso di validità al momento della richiesta dell'agevolazione;*

3. *Hanno diritto ad una riduzione del 15% coloro, che secondo le disposizioni comunali appositivamente varate, faranno formale richiesta di smaltimento autonomo della frazione organica (umido).*

4. Hanno diritto all'esenzione totale del tributo coloro che, inferiori ad anni 30, trasferiscono la loro residenza nel comune di Pescosolido, e la mantengono per i successivi 3 (Tre) anni e che non risultano essere stati residenti negli ultimi 5 (cinque) anni in Pescosolido.
5. Hanno diritto ad una riduzione del 50% le attività Agrituristiche e ricettive (B&B) a carattere stagionale; la riduzione sarà applicata proporzionalmente al periodo di effettiva chiusura risultante dalle comunicazioni rese al Comune, come segue:
 - ✓ Attività chiusa per mesi 6: riduzione del 50%;
 - ✓ Attività chiusa per mesi 3: riduzione del 25%;
6. Hanno diritto alla esenzione totale del tributo i comitati festa, le associazioni locali che organizzano manifestazioni/sagre, che saranno tenuti al corretto stoccaggio dei rifiuti, e sono passibili di eventuali sanzioni che derivassero da una loro differenziazione non in linea con le regole in atto.
4. Modifica dell'**art. 17** "Tariffe per utenze non domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività" con l'introduzione del seguente
comma 3: "Le attività di B&B, date le caratteristiche dei rifiuti prodotti, sono assimilate alle utenze domestiche individuate dalle tabelle 1 e 2 art.16, in base ai mq. della struttura ed al numero delle stanze, assegnando ad ognuna la figura di un componente".

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

f.to: dr. Giuseppe Cioffi;

f.to: Rag. Anna D'Ambrosio;

DELIBERA

1. Di modificare il vigente regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 08.09.2014, come segue: Dopo l'art. 2 viene introdotto il seguente **art. 2 bis**:

- **ART. 2 BIS: "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO":**

"Il conferimento dei rifiuti deve avvenire tra le 20:00 del giorno precedente ed entro le 05:00 dello stesso giorno del ritiro";

2. Modifica dell'**art. 5** "Locali ed aree non utilizzate", prevedendo l'esenzione dal tributo per i locali commerciali non utilizzati. L'art. 5 viene sostituito dal seguente:

- **ART. 5 "LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE":**

1. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di almeno una utenza domestica.
2. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di almeno una utenza, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
3. I locali commerciali non utilizzati non sono soggetti a tassazione.

3. Modifica dell'art. 14 "Ulteriori agevolazioni e riduzioni", disciplinando le riduzioni spettanti per le famiglie con soggetti affetti da invalidità in base al reddito ISEE e introducendo ulteriori riduzioni/agevolazioni. L'art. 14 viene sostituito dal seguente:

- **ART. 14: "ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI":**

1. Hanno diritto ad una riduzione fino al 50% coloro che si trovano nella seguente situazione familiare:

- Soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità permanente non inferiore al 67%; tale riduzione sarà del 50% per coloro che hanno un reddito ISEE non superiore ad € 8.000,00, e del 25% per coloro che superano tale soglia reddituale ISEE, in corso di validità al momento della richiesta dell'agevolazione;

Per ottenere la maggiore detrazione i contribuenti devono dimostrare di possedere i necessari requisiti, e quindi, devono far pervenire la richiesta di agevolazione al Comune di Pescosolido, Ufficio Tributi, allegando la documentazione sotto specificata:

Autocertificazione in carta semplice, attestante i sottoelencati elementi:

- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- Codice fiscale;
- Residenza anagrafica;
- Dati catastali dell'unità abitativa posseduta e delle eventuali pertinenze(foglio, particella, subalterno, e rendita);
- Tipo e percentuale di possesso(proprietà, usufrutto, uso o abitazione);
- Attestazione dell'invalidità;
- Certificazione handicap, rilasciato dall'autorità competente;
- ISEE in corso di validità.

2. Hanno diritto ad una riduzione del 10% le famiglie con almeno tre figli minori a carico il cui reddito ISEE sia inferiore ad € 8.000,00, in corso di validità al momento della richiesta dell'agevolazione;

3. Hanno diritto ad una riduzione del 15% coloro, che secondo le disposizioni comunali appositamente varate, faranno formale richiesta di smaltimento autonomo della frazione organica (umido).

4. Hanno diritto all'esenzione totale del tributo coloro che, inferiori ad anni 30, trasferiscono la loro residenza nel comune di Pescosolido, e la mantengono per i successivi 3 (Tre) anni e che non risultano essere stati residenti negli ultimi 5 (cinque) anni in Pescosolido.

5. Hanno diritto ad una riduzione del 50% le attività Agrituristiche e ricettive (B&B) a carattere stagionale; la riduzione sarà applicata proporzionalmente al periodo di effettiva chiusura risultante dalle comunicazioni rese al Comune, come segue:

- ✓ Attività chiusa per mesi 6: riduzione del 50%;
- ✓ Attività chiusa per mesi 3: riduzione del 25%;

6. Hanno diritto alla esenzione totale del tributo i comitati festa, le associazioni locali che organizzano manifestazioni/sagre, che saranno tenuti al corretto stoccaggio dei rifiuti, e sono passibili di eventuali sanzioni che derivassero da una loro differenziazione non in linea con le regole in atto.

4. Modifica dell'**art. 17** "Tariffe per utenze non domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività" con l'introduzione del seguente

comma 3: "Le attività di B&B, date le caratteristiche dei rifiuti prodotti, sono assimilate alle utenze domestiche individuate dalle tabelle 1 e 2 art.16, in base ai mq. della struttura ed al numero delle stanze, assegnando ad ognuna la figura di un componente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTI il pareri resi dai Responsabili dei Servizi Tributi e Contabile;

- apertasi la discussione il Consigliere Bellisario propone di elevare da € 8.000,00 ad € 15.000,00 la soglia ISEE al di sotto della quale le famiglie con almeno 3 figli minori a carico possono beneficiare della riduzione del 10%; il Sindaco propone di accogliere la richiesta del Cons. Bellisario e procedere a votazione unica sulla proposta di deliberazione in atti, emendata come da proposta del Cons. Bellisario;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. //

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa, emendata, relativamente al punto 4, come segue:

- Riduzione del 10% per famiglie con almeno tre figli minori a carico e con reddito ISEE inferiore ad € 15.000,00;

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, Lì 18.05.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Pescosolido, Lì 18.05.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**